

www.bertoldicybersecurity.com

CONTRATTO PRESTAZIONE SERVIZI INFORMATICI

Fra le Parti:

- Bertoldi Cybersecurity con sede in Passo dei Maggioli 11, 16030 Avegno (GE) in persona del suo titolare Alessandro Bertoldi munito degli opportuni poteri, di seguito denominato "Fornitore"
e
con sede in
in persona del suo legale rappresentante
munito degli opportuni poteri, di seguito denominato "Cliente".

- Il Cliente intende ottenere l'erogazione di Servizi identificati nella serie degli Allegati.
- Tali Servizi sono destinati a soddisfare gli interessi del Cliente e debbono essere considerati quale oggetto di prestazioni complessive.
- Le prestazioni dei servizi elencati nelle sezioni che seguono, pertanto, costituiscono oggetto di una disciplina contrattuale unitaria.
- Il Fornitore è disposto a fornire tali servizi, secondo le specifiche descritte negli allegati.
- Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto e definiscono il livello qualitativo e quantitativo dei servizi da erogare, nonché gli ambienti operativi di riferimento per l'esecuzione delle prestazioni.

Ciò premesso le stesse Parti stipulano e convengono:

1. PREMESSA

La premessa forma parte integrante ed essenziale del presente CONTRATTO PRESTAZIONE SERVIZI INFORMATICI di seguito denominato "Contratto".

Il Contratto regola il rapporto contrattuale e le condizioni economiche e commerciali tra Bertoldi Cybersecurity e il proprio Cliente relativamente a tutti i Servizi attivati contestualmente alla sottoscrizione della Proposta del Contratto ed agli ulteriori Servizi aggiuntivi che potranno essere richiesti dal Cliente durante tutto il periodo di validità del Contratto tramite diversi canali di comunicazione: e-mail, web, telefono, social network o verbalmente a tutti gli operatori accreditati da Bertoldi Cybersecurity.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Generalità.

- **2.1.1)** L'oggetto di questo Contratto è costituito dal complesso di servizi informatici che il Fornitore si impegna ad erogare, dettagliatamente descritti nelle proposte contrattuali allegate al presente Contratto e più in particolare, con gli standard e i livelli di servizio ivi stabiliti mediante la propria organizzazione aziendale, i propri mezzi, il personale e le risorse qualificate e di specializzazione tecnica necessaria e sufficiente a garantire i sopra richiamati livelli.
- 2.1.2) I servizi saranno indicati negli allegati che seguono, ognuno dei quali è destinato a soddisfare un distinto interesse del Cliente. Ne consegue che la cessazione, a qualunque motivo dovuta, del rapporto, con riferimento a talune prestazioni di servizio indicate nelle predette sezioni non comporta necessariamente lo scioglimento del rapporto in atto con il Fornitore con riguardo agli ulteriori servizi offerti, ma il Fornitore si riserva il diritto di recedere dall'intero Contratto ove le sezioni residue non siano remunerative delle risorse impegnate.
- **2.1.3)** Nell'oggetto del Contratto rientrano altresì tutte le prestazioni accessorie, preparatorie, necessarie o soltanto utili all'espletamento del servizio, quali ad esempio incontri per riunioni, trasferte, etc. i cui costi saranno trasferiti al Cliente in base alle tariffe indicate nella serie degli Allegati.

Tali prestazioni dovranno essere autorizzate per iscritto dal Cliente con la sola eccezione per quelle attività che l'urgenza o la necessità di evitare un danno peggiore siano messe in atto da Fornitore anche prima di avere tale autorizzazione.



www.bertoldicybersecurity.com

2.2 Struttura del Contratto

Il Contratto è strutturato in due fasi:

2.2.1) Fase 1 - Trasferimento delle attività dal Cliente al Fornitore (Start up)

Durante questa fase si procede alla verifica delle condizioni ipotizzate e poste a base dell'offerta Fornitore, si identificano i Coordinatori delle Parti per l'attuazione del Contratto, si completano gli inventari necessari, si definiscono i processi e le procedure fra Cliente e Fornitore, si dettagliano i livelli di servizio e le modalità di collaudo, si definisce il piano di migrazione e le attività correlate, si definiscono le modalità di accesso ai sistemi del Cliente, si prepara la documentazione operativa necessaria.

Le Parti si impegnano ad operare in modo congiunto affinché la durata della fase di trasferimento non ecceda le date concordate.

Durante i primi 3 mesi dalla data di avviamento del progetto di trasferimento le Parti effettueranno tutte le opportune verifiche al fine di accertare l'aderenza delle informazioni fornite, nonché dei parametri e dei dati, rispetto alla situazione reale rilevata. Nel caso in cui fossero rilevate discrepanze, le Parti convengono di apportare le dovute correzioni ai corrispettivi ed ai termini del presente Contratto nella misura proporzionale ai maggiori o minori costi effettivi conseguenti a tali discrepanze.

2.2.2) Fase 2 – Erogazione a regime del servizio

Durante questa fase si eseguono tutte le attività definite nel presente Contratto, dopo il loro consolidamento avvenuto nella fase di trasferimento, fino alla cessazione dello stesso.

3. CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI DEL FORNITORE

- **3.1)** Fornitore, per tutta la durata del presente Contratto, si obbliga, nei confronti del Cliente ad erogare i Servizi informatici dettagliatamente descritti nelle proposte contrattuali allegate al presente Contratto e a raggiungere gli standard ed i livelli di servizio ivi stabiliti nel tempo concordato durante l'avviamento del servizio.
- **3.2)** Per erogare tutti i servizi oggetto del presente Contratto il Fornitore si impegna a:
 - Porre in essere le attività necessarie
 - Fornire le risorse in termini di materiali
 - Provvedere al collegamento alle reti di telecomunicazione del Cliente
 - Fornire le idonee figure professionali per mettere in esercizio e gestire il Sistema Informativo del Cliente.

Sono escluse tutte le infrastrutture ed i sistemi del Cliente di proprietà del cliente sulle quali il Fornitore potrà intervenire per la corretta erogazione del servizio.

- **3.3)** In costanza di rapporto Fornitore avrà la facoltà di offrire al Cliente e questi avrà la facoltà di accettare ulteriori servizi, non contemplati nelle richiamate offerte. Per tali servizi aggiuntivi le Parti concorderanno il corrispettivo che spetterà al Fornitore. Anche siffatte prestazioni, inserendosi nel quadro dei rapporti instaurati con il presente Contratto, saranno disciplinate, per tutto quanto non specificamente convenuto dalle Parti, dalle clausole del presente Contratto.
- **3.4)** Fornitore si impegna a praticare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento conforme alle norme di legge in materia previdenziale ed antinfortunistica, oltre che un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nel CCNL dei lavoratori di categoria.

4. RISORSE E COOPERAZIONE DEL CLIENTE

- **4.1)** Il Cliente comunicherà tempestivamente e correttamente al Fornitore le circostanze, la documentazione, le informazioni e in genere tutti i dati rilevanti per l'esecuzione del presente Contratto.
- **4.2)** Nell'eventualità che alcune apparecchiature di supporto, secondo l'accordo delle Parti, dovessero venire ubicate presso i locali del Cliente, quest' ultimo provvederà , sopportandone i costi, a mettere a disposizione lo spazio necessario, i collegamenti, l'energia, il



www.bertoldicybersecurity.com

condizionamento, le apparecchiature di sicurezza , il materiale di consumo, i collegamenti telefonici, fax, trasmissione dati, la cancelleria, i posti di lavoro attrezzati, la sorveglianza , la modulistica e quant'altro necessario alle stazioni di lavoro dei propri dipendenti ivi compresa la posta elettronica interna e la distribuzione degli stampati e altro materiale occorrente a tale scopo.

- **4.3)** Il Cliente impiegherà risorse idonee a garantire, nel rispetto dei piani di lavoro definiti e concordati, quanto necessario relativamente a:
 - Supporto alla fase di studio della propria organizzazione
 - Supporto alla fase di analisi di dettaglio del proprio ambiente oggetto del trasferimento o adattamento.
 - Supporto alla realizzazione della fase di progettazione tecnica per il trasferimento delle competenze qui definite.
 - Predisposizione ambienti hardware, software di base, applicativo, cautele di sicurezza informatica per il trasferimento.
 - Reperimento informazioni relative agli altri ambienti collegati che dovranno essere in qualche modo interfacciati.
 - Assistenza al Personale del Fornitore in fase di installazione e test del software nel nuovo ambiente di validazione.
 - Svolgimento delle attività sui sistemi centrali e periferici rese necessarie per l'attuazione del progetto.
 - Fornitura della documentazione esistente, possibilmente aggiornata, per la gestione del servizio corrente che sarà oggetto di trasformazione da parte del Fornitore nella fase di trasferimento.
- 4.4) Il Cliente informerà i propri fornitori della legittimazione del Fornitore per ottenere dai terzi le prestazioni ritenute necessarie.

In particolare i fornitori del Cliente dovranno intrattenere un rapporto con Fornitore analogo a quello avuto col Cliente e Fornitore avrà il diritto di chiedere ai fornitori le stesse prestazioni cui questi aveva diritto.

L'elenco di tali fornitori e relativi contratti sarà fornito dal Cliente durante la fase di trasferimento e prima della sua conclusione.

5. SERVIZIO DI BACK-UP OPZIONALE

Il Fornitore provvederà alle operazioni di back-up secondo le modalità scelte dal cliente all'interno dell'allegato "A".

6. LIVELLI DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

- **6.1)** Gli standard e i livelli di servizio indicati nella serie degli Allegati sono stati definiti dalle Parti sulla base di stime congiunte effettuate da Fornitore e dal Cliente con riguardo alle performance del sistema informativo indicate dal Cliente.
- **6.2)** Il Cliente provvederà, entro 30 giorni dalla data di avviamento dei servizi descritti negli Allegati, alla verifica di rispondenza del servizio erogato alle specifiche tecniche concordate dalle Parti. L'accettazione del servizio da parte del Cliente dovrà avvenire con documento scritto. In difetto, l'assenza di segnalazioni di non rispondenza del servizio alle specifiche funzionali e tecniche nei 30 giorni dalla data di avviamento varrà come intervenuta accettazione da parte del Cliente; ciò non esimerà Fornitore dalla prestazione delle garanzie previste dal presente Contratto.

In ogni caso il collaudo e l'accettazione del servizio si considereranno favorevolmente completati, anche per specifiche prestazioni o sezioni, qualora il Cliente faccia uso produttivo di quanto messogli a disposizione da Fornitore.

6.3) Eventuali contestazioni sulla rispondenza del servizio prestato alle specifiche saranno segnalate dal Cliente a Fornitore per iscritto, al ricevimento di tale comunicazione Fornitore provvederà a verificare la natura e il fondamento delle contestazioni e – a seconda dei casi - ad ovviare alle carenze.

Fornitore provvederà alla verifica del livello di Servizio in ambiente "di produzione", con la collaborazione del Cliente.

7. LOCALIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

I Servizi di cui all'oggetto del presente Contratto saranno prestati da Fornitore nelle proprie sedi ed in quelle del Cliente, nazionali ed eventualmente estere.



www.bertoldicybersecurity.com

8. RETE DI COMUNICAZIONE: RESPONSABILITÀ, ONERI DI GESTIONE

Le Parti convengono di utilizzare quale rete di comunicazione
fornita dal Gestore/i
che adotta la tecnologia

Il Contratto per la somministrazione del servizio verrà stipulato dal Cliente direttamente col Gestore.

Fornitore si impegna ad assistere il Cliente nella formulazione delle specifiche del servizio e nella stipula del Contratto con il Gestore.

Fornitore si impegna altresì ad assistere il Cliente nel corso del rapporto contrattuale con il Gestore, per la soluzione di eventuali problemi, per la notifica di contestazioni e la rilevazione degli inadempimenti.

9. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE E GARANZIE

9.1) Fornitore è responsabile per le difformità e i vizi della sua prestazione e per le anomalie sulla eventuale applicazione software da essa realizzata.

Sono esclusi i casi di errori od omissioni determinanti del Cliente - anche nel trasferimento dei dati a Fornitore - o di malfunzionamento del software o delle configurazioni hardware imputabili esclusivamente al Cliente o qualora i programmi informativi non siano utilizzati dal Cliente conformemente alle istruzioni ricevute da Fornitore o qualora il Cliente abbia modificato il suo ambiente informativo, reti, server e workstation incluse, ad insaputa del Fornitore o abbia comunque dato indicazioni errate o incomplete.

È fatta salva la diligenza del Fornitore nel segnalare tali anomalie al Cliente.

Fornitore si impegna altresì a prestare l'assistenza e garanzie previste nella serie degli Allegati.

- **9.2.)** Fornitore garantisce il Cliente che, per l'erogazione dei servizi essa si varrà di figure professionali in numero sufficiente e adeguati al servizio da prestare.
- **9.3**) Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti, che hanno accesso ai locali del Cliente, le norme comportamentali e di sicurezza vigenti (che saranno tempestivamente e preventivamente comunicate dal Cliente per iscritto).
- 9.4) Fornitore garantisce altresì di avere la piena disponibilità giuridica del software indicato negli Allegati.

Il Cliente garantisce a sua volta la piena disponibilità giuridica dell'hardware e del software trasferiti in gestione al Fornitore ed informerà i suoi fornitori per iscritto di tale trasferimento sollevando Fornitore da ogni responsabilità.

Pertanto il Cliente si impegna a difendere e a tener indenne Fornitore da responsabilità, costi e spese, comprese quelle legali, derivanti da una qualsiasi azione promossa contro Fornitore in relazione ad eventuali contraffazioni di brevetti, copyright e marchi o simili diritti di proprietà materiali ed intellettuali derivanti dall'uso di apparecchiature, sistemi, prodotti, software o altre risorse fornite dal Cliente al Fornitore in base al presente Contratto.

9.5) Eliminazione dei dati: tutti i dati, i programmi, i supporti di memorizzazione e gli altri materiali forniti dal Cliente a Fornitore, in funzione dell'erogazione dei servizi, saranno eliminati, su richiesta del Cliente e dietro pagamento a Fornitore delle spese sostenute a fronte di tale eliminazione, alla data di estinzione del presente rapporto.

10. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

10.1) Il Fornitore non assume nessuna responsabilità sul corretto funzionamento e sulle prestazioni promessi dai produttori del software di base utilizzato per creare gli ambienti operativi e gestionali (ad es.: sistemi operativi, software per data base, software per le reti, posta elettronica, packages di varia natura (es. ERP, ...), applicazioni sviluppate in casa dal Cliente o da terzi per conto del Cliente con esclusione di quelli sviluppati da Fornitore.



www.bertoldicybersecurity.com

10.2) Per quanto riguarda i prodotti "Antivirus", nessuna garanzia è offerta dal Fornitore sulla efficacia del prodotto software prescelto ed installato dal Cliente nel proprio ambiente contro nuovi e sconosciuti virus. Resta obbligo del Fornitore procedere alla scelta e all'acquisizione - ove richiesto - di prodotti affidabili sul mercato secondo la specifica esperienza e competenza del Fornitore o di procedere all'aggiornamento di quelli installati dal Cliente: In questo caso il Fornitore e il Cliente concorderanno lo schema contrattuale idoneo con cui procedere a tale attività.

10.3) Saranno ritenute cause di esonero da responsabilità:

- Le conseguenze derivanti da embargo, atti di guerra, provvedimenti ed atti delle Pubbliche Autorità, con esclusione dei provvedimenti adottati dalla Magistratura per inadempimenti a norme vincolanti;
- L'interruzione dell'energia elettrica,
- L'interruzione, la sospensione o la soppressione degli allacciamenti alle linee di comunicazione offerti dal Gestore.
- Gli scioperi delle terze parti coinvolte nell'erogazione del servizio relativo a questo Contratto, ivi compreso il personale del Cliente e quello del Fornitore.

In tutti questi casi, le Parti faranno quanto ragionevolmente in loro potere per garantire il più sollecito e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, non appena rimosse le cause di sospensione. In ogni caso i livelli di servizio misurati non terranno conto di queste interruzioni.

10.4) Teleassistenza e controllo remoto: Il Cliente dichiara di aver preso conoscenza della presente clausola di esclusione della responsabilità ed esprime il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali ed al trattamento degli stessi, per le finalità di risoluzione di problematiche software. Con l'accettazione delle presenti condizioni BERTOLDI CYBERSECURITY ed il CLIENTE dichiarano quanto segue: il CLIENTE autorizza l'accesso on-line ai tecnici di BERTOLDI CYBERSECURITY sulla sua rete aziendale per l'attività richiesta di assistenza e/o aggiornamento delle procedure software in uso. Il CLIENTE garantisce a BERTOLDI CYBERSECURITY di avere regolarmente e legalmente il diritto d'uso di tutto il software installato sulle sue macchine, sollevando BERTOLDI CYBERSECURITY da qualsiasi responsabilità riferita all'uso di software eventualmente installato in violazione alle norme di licenza vigenti; BERTOLDI CYBERSECURITY garantisce altresì la piena legittimità nell'utilizzo del software necessario al supporto delle esigenze del CLIENTE. Il CLIENTE garantisce a BERTOLDI CYBERSECURITY di essere in possesso di supporti di back-up del proprio sistema informatico, e degli archivi relativi, aggiornati quotidianamente, sollevando espressamente BERTOLDI CYBERSECURITY da qualsiasi responsabilità in merito. BERTOLDI CYBERSECURITY garantisce la massima diligenza nell'attività che si renderà necessaria e al contempo garantisce, ai fini delle normative vigenti, di non acquisire e/o memorizzare sulle proprie apparecchiature dati sensibili presenti negli archivi del CLIENTE. Qualora per lo svolgimento dell'attività richiesta fosse necessario scaricare, parzialmente o per intero, informazioni archiviate sui sistemi informatici del CLIENTE, questo verrà preventivamente informato e gli stessi verranno memorizzati presso BERTOLDI CYBERSECURITY, solo previa autorizzazione verbale del CLIENTE, solo ed esclusivamente per il tempo necessario a completare l'intervento tecnico richiesto.

ESCLUSIONE DI GARANZIE: BERTOLDI CYBERSECURITY non riconosce alcun tipo di garanzia relativamente all'intervento in teleassistenza. L'intero rischio derivante dall'uso in teleassistenza delle apparecchiature e delle procedure software del CLIENTE è a totale carico di quest'ultimo.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI: In nessun caso BERTOLDI CYBERSECURITY sarà responsabile per eventuali danni di qualsiasi tipo, ivi inclusi, senza limitazioni, danni per perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche, derivanti dall'attività di teleassistenza; in particolare BERTOLDI CYBERSECURITY non risponde degli eventuali danni derivanti al CLIENTE conseguenti ad interruzioni di esercizio del sistema o delle singole apparecchiature, tra le quali si citano a mero titolo d'esempio lucro cessante, spese per ripristino attività, responsabilità civile verso terzi. Le suddette limitazioni di garanzia e di responsabilità si riferiscono esclusivamente all'attività di teleassistenza ed alla durata della stessa, non sostituiscono pertanto qualsiasi altra garanzia, esclusione di responsabilità o tutela del CLIENTE incluse nei contratti di licenza relativi all'utilizzo dei prodotti software installati dal CLIENTE sui quali BERTOLDI CYBERSECURITY interviene."

10.5) In caso di guasti o malfunzionamenti all'infrastruttura che sostiene i servizi erogati sia a livello hardware che a livello software, con conseguente sospensione temporanea dell'erogazione del servizio, il cliente si esime dalla richiesta danni di qualsiasi tipo, ivi inclusi, senza limitazioni, danni per perdita o mancato guadagno, danni a terzi, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o altre perdite economiche, nei confronti del Fornitore che provvederà con tutti i mezzi necessari a sua disposizione e nel minor tempo possibile ad operarsi per ripristinare l'adeguato livello di servizio.



www.bertoldicybersecurity.com

11. RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL CLIENTE

11.1) Il Cliente si impegna a mettere a disposizione del Fornitore il personale necessario all'analisi dell'ambiente in cui dovranno essere prestati i Servizi.

Metterà inoltre a disposizione il personale necessario ad interfacciare quello del Fornitore per il compimento di tutte le operazioni sia nelle sedi del Cliente stesso, sia presso il Fornitore, così come richiesto dallo studio, dalla definizione e dalla prestazione dei Servizi.

- **11.2)** Il Cliente stipulerà i contratti con fornitori terzi, su richiesta motivata del Fornitore, per l'acquisizione di hardware, software o servizi ausiliari necessari o utili alla prestazione del Servizio, salvo diverse disposizioni.
- **11.3)** Il Cliente inoltre si rende responsabile dei dati forniti al Fornitore circa la completezza delle configurazioni hardware e software e delle misure di performance del proprio sistema informativo trasferito in gestione col presente Contratto.
- **11.4)** Qualora fosse prevista l'installazione di apparecchiature del Fornitore o dei suoi fornitori presso le sedi del Cliente, il Cliente stesso dovrà:
 - Custodire le suddette apparecchiature con la diligenza del buon padre di famiglia e mantenerle in condizioni ambientali ottimali
 - Garantire di essere in possesso di tutte le licenze, autorizzazioni e certificazioni necessarie per l'utilizzo delle suddette sedi
 (ad es.: concessioni edilizie, licenze di agibilità, nulla osta antincendio, etc.), mantenendo comunque a proprio carico tutti gli
 oneri, tasse, multe e spese necessarie al mantenimento di dette licenze e autorizzazioni o a qualsiasi titolo derivanti da
 rapporti con autorità preposte al rilascio delle stesse.
 - Rispondere per deterioramento o perdita (inclusi incendi e furti) delle apparecchiature e relativo software anche se causati da terzi, rimborsare al Fornitore le spese sostenute a sostituzione e riparazione delle apparecchiature e relativo software.

Tali apparecchiature deteriorate o perse non concorreranno alla determinazione delle misurazioni del livello di servizio fino al completamento della sostituzione o riparazione.

11.5) Il personale del Cliente si atterrà alle norme di sicurezza vigenti nei locali del Fornitore da questa comunicate.

12. SOFTWARE NECESSARIO ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

12.1) Generalità

Il Software di proprietà del Fornitore verrà concesso in licenza non esclusiva e con durata determinata in funzione della durata del presente Contratto al Cliente.

Per il software di proprietà di terzi il Cliente, se del caso, si impegna ad acquisirne la licenza d'uso.

12.2) Software Applicativo

È inoltre fatto obbligo al Cliente, salvo patto contrario, provvedere alla copertura delle necessarie attività di assistenza, manutenzione, modifica, test e validazione del software applicativo di cui è titolare. Nel caso il cambio o la modifica del software applicativo del Cliente rendesse necessario l'aggiornamento di altri software di base e d'ambiente ad esso collegati, il Cliente ed il Fornitore valuteranno congiuntamente l'impegno richiesto in termini economici e temporali secondo specifico accordo regolamentato come da Art. 21. VARIAZIONI AL CONTRATTO capoversi 2, 3 e 5.

13. TITOLARITA' DEI DIRITTI DEL SOFTWARE E HARDWARE UTILIZZATI

13.1. Generalità

13.1.1) Per tutta la durata del Contratto il Cliente avrà la facoltà di decidere, di concerto con il Fornitore, l'acquisizione di nuovo software di base e di ambiente, nonché di quello applicativo, in sostituzione e/o in aggiunta di quello già in esercizio. In questo caso il Fornitore e il Cliente concorderanno lo schema contrattuale idoneo con cui procedere all'acquisto del software.



www.bertoldicybersecurity.com

13.1.2) In ogni caso di scioglimento del presente Contratto, per la parte relativa ai servizi di cui alle sezioni nell' articolo 3. CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI DEL FORNITORE e su specifica richiesta del Cliente, il Fornitore dovrà conferire al Cliente (o al soggetto da questo designato) una licenza non esclusiva e non trasferibile relativa a tutti i diritti di proprietà intellettuale (compresi, a titolo esemplificativo, brevetti, *copyright*, diritti di progetto, *know-how*, che sarà via via aggiornato nel corso del rapporto), che rimangano nella titolarità del Fornitore e che siano ancora necessari per l'esecuzione dei servizi previsti nel presente Contratto

- **13.1.3)** In caso di affidamento a terzi da parte del Cliente del servizio descritto nel presente Contratto il Fornitore assoggetterà la cessione delle licenze per le parti di cui mantiene tutti i diritti al pagamento di un compenso da definirsi all'atto della risoluzione del presente Contratto.
- **13.1.4)** Le Parti si impegnano reciprocamente, e per quanto di rispettiva competenza, a salvaguardare e a tenere indenne l'altro contraente di tutti i costi, i danni e le spese, comprese quelle legali, che derivassero da una qualsiasi azione promossa da terzi in relazione a pretese violazioni di brevetti, diritti di proprietà intellettuale, diffusione di dati riservati, verificatisi in dipendenza della gestione e dalla fornitura dei servizi oggetto del presente Contratto.

La Parte interessata avrà diritto di coadiuvare nella propria difesa le Parte convenuta.

13.2. Inventari.

13.2.1) La manutenzione e le spese di utenza delle apparecchiature e relativo software necessarie per l'erogazione dei servizi, di proprietà del Fornitore, ove ubicate presso i locali del Fornitore, saranno a carico della stessa.

È fatta eccezione per le apparecchiature sotto indicate e relative spese per le quali si rimanda agli eventuali specifici accordi e ai relativi Allegati del Contratto:

- a) Apparecchiature di proprietà del Fornitore installate presso il Cliente
- **b)** Apparecchiature concernenti le reti trasmissione dati utilizzate dal Cliente.
- c) Apparecchiature di proprietà del Cliente ed installate presso il Fornitore.
- d) Apparecchiature di proprietà del Cliente ed installate presso il Cliente ma gestite dal Fornitore.

13.2.2) Le Parti convengono che per "licenza d'uso a tempo indeterminato" si intende l'utilizzo senza limiti di tempo degli applicativi oggetto del Contratto senza possibilità di revoca da parte del Fornitore ove siano rispettate le condizioni ivi previste;

13.3) Sviluppi Tecnologici

Il Fornitore potrà migliorare l'efficienza della prestazione delle proprie attività, a condizione che tali azioni non interferiscano negativamente sui Livelli di Servizio e sulle attività del Cliente.

A tale scopo il Fornitore opererà congiuntamente con il Cliente per valutare le conseguenze eventuali di tali azioni sulle attività del Cliente.

In ogni caso non verranno addebitati al Cliente costi aggiuntivi per le modifiche adottate dal Fornitore allo scopo di ottimizzare le proprie prestazioni.

13.4) Collaborazione fra le Parti

Ciascuna delle Parti potrà usare, senza restrizione alcuna, idee, concetti, know-how o tecniche relativi alla elaborazione e trasmissione dati, sviluppati o portati a conoscenza dall'altra Parte nel corso dell'esecuzione delle attività relative al presente Contratto.

14. RISERVATEZZA

14.1) Il Cliente avrà cura di stabilire le password e il novero delle autorizzazioni per l'accesso al Sistema informativo; insieme al Fornitore dovrà definire il regime operativo e le procedure di sicurezza nell'accesso ai dati, alle transazioni e alle reti di comunicazione.

Il Fornitore dovrà assicurare (in ciò assumendo anche l'impegno per il fatto del proprio dipendente) la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how, del software di cui verrà a disporre per dare esecuzione al presente Contratto, nonché la



www.bertoldicybersecurity.com

segretezza e confidenzialità della documentazione, di qualsiasi natura, del Cliente o predisposta da terzi (inclusi dipendenti e promotori) nell'interesse del Cliente.

- **14.2)** Il Fornitore e il Cliente sono tenuti ad assumere le misure di sicurezza e di protezione necessarie, sia all'interno della propria organizzazione, sia nello svolgimento di attività che comportino contatti con i terzi, a garantire la riservatezza dei dati e a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati riservati con particolare riferimento alla Legge.196/03 e successive.
- 14.3) I dati e i programmi che il Cliente affida al Fornitore sono riservati.
- 14.4) Non si devono considerare segrete le informazioni quando il soggetto cui pervengono:
 - Ne fosse già in legittimo possesso come dato certo;
 - Le abbia ricevute da terzi autorizzati validamente a trasferirle e senza il vincolo della
 - Soggezione al segreto.
- **14.5)** Il Fornitore avrà la facoltà di indicare il Cliente quale referente commerciale e tecnico, a sostegno della propria attività di marketing e sviluppo presso clienti o potenziali clienti, sia privati che pubblici, in ogni forma di comunicazione e diffusione ai sensi della Legge 196/03 e successive.
- 14.6) Il Fornitore si impegna con ogni mezzo a sua disposizione affinché la catena di custodia dei dati non sia violata.
- **14.7)** Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente il cliente nel caso si compromissione o violazione della catena di custodia dei dati.

15. RESPONSABILI DI CONTRATTO

15.1) Sia il Fornitore, sia il Cliente nomineranno ciascuno un Responsabile del Contratto e della gestione degli aspetti tecnici, applicativi e gestionali relativi ai servizi di cui alla serie degli Allegati

Analogamente il Fornitore ed il Cliente nomineranno i responsabili per le necessarie attività amministrative (fatturazione, addebiti, accrediti, reclami, etc.).

Tali responsabili saranno muniti dei poteri necessari a rappresentare la Parte dalla quale sono stati designati in tutte le questioni relative alla esecuzione del presente Contratto.

- **15.2)** Il Responsabile del Contratto ed eventualmente i responsabili amministrativi si incontreranno sistematicamente con l'omologo responsabile designato dall'altro contraente. Le riunioni di tali soggetti si terranno a cadenza predefinita e, comunque, quando necessario. In detti incontri saranno trattati, in particolare, (e senza alcuna pretesa di esaustività) i seguenti argomenti;
 - Pianificazione generale delle attività operative (con riferimento, anzitutto, alle modalità applicative del sistema informativo).
 In tale ambito occorrerà definire anche i criteri da adottare davanti a nuovi sviluppi o a circostanze contingenti per l'erogazione dei servizi e la conduzione del sistema informativo;
 - Impatto delle soluzioni informatiche e informative, ed eventuali ripianificazioni;
 - Allocazione delle risorse e delle apparecchiature e programmi di impiego del personale;
 - Verifica della possibilità di risolvere le problematiche e le contestazioni sollevate dalle Parti nell'esecuzione del Contratto (anche in ordine alla fatturazione e al compenso).
 - Verifica e collaudo delle procedure messe in atto da Fornitore, nelle varie fasi di sviluppo e gestione del sistema informativo, e delle metodologie adottate;
 - Verifica dello stato di avanzamento nell'erogazione dei servizi, degli eventuali malfunzionamenti e dei punti critici del Sistema;
 - Formazione del personale,



www.bertoldicybersecurity.com

Predisposizione e sottoscrizione dei verbali relativi.

15.3) I Responsabili del Contratto cercheranno di risolvere i contrasti che dovessero insorgere nella gestione del Servizio e nelle apparecchiature e attrezzature relative, e in genere nell'esecuzione dei servizi.

16. ASSICURAZIONI

I beni di proprietà del Cliente di cui il Fornitore avrà la disponibilità, l'uso, il possesso o la detenzione dovranno essere assicurati dal Cliente contro ogni rischio di danno, perdita, incendio, furto.

17. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

Ferma restando la responsabilità diretta del Fornitore nei confronti del Cliente per l'esecuzione delle attività previste nel Contratto, resta inteso che per la prestazione delle stesse il Fornitore si potrà avvalere di fornitori terzi da essa selezionati, previa comunicazione scritta al Cliente.



www.bertoldicybersecurity.com

18. COMPENSO

fatturazione annuale anticipata.

18.1) Il compenso previsto per le prestazioni del Fornitore come dettagliate agli Art 2. OGGETTO DEL CONTRATTO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO e Art. 3. CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI DEL FORNITORE che precedono, è:

	Riguardo al servizio continuativo:
	per il primo anno del Contratto (la cui durata è prevista nell' Art. 20. DURATA DEL CONTRATTO che segue) fissato in
	€
	(diconsi Euro) in ragione di anno
	Per ogni anno successivo sarà preso a base l'importo di cui sopra e ne sarà calcolato l'aggiornamento sulla base dell'indice ISTAT di cui all'Art. 18.2 che segue.
	Riguardo la fase di start-up o trasferimento:
	fissato in:
	€
	(diconsi Euro)
18.2) Il p	pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dall'Art. 19. MODALITA' DI FATTURAZIONE. PAGAMENTI. INTERESSI ue.
	orrispettivi saranno soggetti integralmente a revisione annua in relazione alla variazione in aumento dell'indice ISTAT del costo a per famiglie operai ed impiegati e adeguati per lo stesso incremento.
-	compenso previsto per il complesso dei servizi dettagliato all'Art. 3. CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI DEL FORNITORE che si intende omnicomprensivo e quale risultante di una organizzazione aziendale
PRESTAZ	uale cessazione, cancellazione, soppressione di una o più delle Sezioni indicate al predetto art. 3. CONTENUTO DELLE ZIONI DEL FORNITORE o di parte di esse, non comporterà automaticamente un frazionamento aritmetico del prezzo previsto, oggetto di una trattativa delle Parti
	entuali altre spese sostenute dal Fornitore in nome e per conto del Cliente, al di fuori di quanto necessario per adempiere alle ioni previste nel presente Contratto e quindi non ricompresi nei corrispettivi, devono scaturire da un esplicito ordine scritto ate.
19. M	ODALITA' DI FATTURAZIONE. PAGAMENTI. INTERESSI
19.1) La	fatturazione avverrà secondo le modalità indicate nell' offerta del Fornitore e cioè:
a)	Per la fase di trasferimento o start up:
	☐ 30% alla firma del Contratto per l'importo previsto per lo start up o trasferimento.
	☐ Il restante al termine di ogni fase progettuale secondo le specifiche concordate.
h)	Per la gestione del servizio continuativo dono l'avvenuto trasferimento per l'importo specificato all'Art. 18. COMPENSO, con



www.bertoldicybersecurity.com

19.2) Le condizioni di pagamento previste sono di seguito comunicate:							
□ RID	□ Paypal	□ Bonifico	□ Ri.BA.				
19.3) Gli importi qui menzionati non includono l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Il Cliente pagherà l'IVA sulle fatture del Fornitore nella misura e nei modi prescritti dalla legge. Sarà cura del Cliente indicare e documentare eventuali ragioni di esenzione, riduzione o diversificazione dell'aliquota.							
) che precede saranno fatturate al ndizioni di pagamento qui definite.				
19.5) Qualora il Cliente non onori il pagamento delle fatture entro i termini stabiliti saranno dovuti gli interessi di mora, per il periodo di ritardo, calcolati ad un tasso nominale annuo equivalente al Prime Rate maggiorato del 3%.							
20. DURATA DEL CONTRA	лто						
20.1) Il presente Contratto entre	rà in vigore a partire dal	ed avrà durata annuale.					
Il periodo di transizione per il tra	sferimento delle attività inizierà il	e terminerà il					
Nell'eventualità che nessuna delle Parti abbia comunicato disdetta all'altra Parte, con lettera Raccomandata A/R o PEC, almeno 2 mesi prima dalla scadenza naturale o prorogata, il Contratto si intenderà rinnovato automaticamente per un anno.							
La tariffa applicabile sarà quella ir (adeguamento ISTAT).	dicata nella serie degli Allegati co	n gli aggiornamenti di cui all' Art. 1	8. COMPENSO secondo capoverso				
20.2) Dopo il primo periodo conti qualunque momento successivo			li effetti del presente Contratto, in				
2mesi prima della data	in cui intende recedere dal Contr	atto;	di recedere dal Contratto, almeno ino all'ultimo giorno di erogazione				
	fessionali che favoriscano la regol		Servizi, mettendogli a disposizione, zioni, fornendo il dovuto supporto				
Il progetto di cessazione dei servi	zi sarà oggetto di Contratto sepai	rato.					
recesso potrà essere esercitato d Contratto (tra quelli elencati all'a	al Cliente anche solo con riferimer rt 3. CONTENUTO DELLE PRESTAZ	nto ad alcuni servizi prestati dal Fo IONI DEL FORNITORE che precede	e e nei relativi Allegati, il diritto di prnitore in esecuzione del presente e) e ai quali il Cliente non abbia più giuridicamente autonomi inerenti				

21. VARIAZIONI AL CONTRATTO

21.1) Generalità

Il Cliente potrà chiedere, oppure il Fornitore proporre, modifiche nelle modalità di prestazione, nel contenuto delle attività o nei volumi dei servizi relativi a questo Contratto.



www.bertoldicybersecurity.com

21.2) Modifiche durante la fase di trasferimento o start-up

Se durante la fase di trasferimento del servizio si rendessero necessari modifiche al presente accordo a seguito di nuove situazioni emerse e non previste, o non disciplinate, o di nuove esigenze espresse dal Cliente e nel caso in cui tali corrispettivi non fossero previsti dagli Allegati, il Fornitore comunicherà al Cliente entro 15 giorni dalla richiesta dello stesso, o contemporaneamente alla presentazione della propria proposta, i corrispettivi e le altre condizioni per l'attuazione di tali modifiche.

21.3) Modifiche dopo l'accettazione del servizio

In modo analogo ogni variazione all'esecuzione del Contratto dopo la sua accettazione sarà trattata allo stesso modo previsto al punto precedente e sulla base di accordi specifici se non già compresi nel presente Contratto o nei suoi Allegati.

21.4) Prezzo per le modifiche

Il prezzo per eventuali modifiche sarà calcolato sulla base delle tariffe indicate nella serie degli Allegati aggiornate secondo quanto previsto all'Art. 18 COMPENSO capoverso 2 (adeguamento ISTAT). o secondo quanto emerso a seguito dall'analisi della nuova richiesta.

21.5) Approvazione per la realizzazione.

Le modifiche diverranno vincolanti per le Parti solo dopo che la Parte che ha ricevuto la proposta avrà espresso la propria accettazione scritta alla Parte proponente. Nelle more di tale accettazione Fornitore continuerà ad eseguire le attività secondo le modalità previste dal presente Contratto.

22. DIVIETO DI CONCORRENZA

- 22.1) Le Parti si impegnano a non svolgere in alcun modo diretto o indiretto pratiche di concorrenza a danno l'una dell'altra.
- **22.2)** Le Parti si impegnano a non assumere nessun membro del personale dell'altra Parte senza aver ottenuto un permesso scritto da parte di quest'ultima durante il periodo di durata del Contratto e nei dodici mesi successivi alla sua risoluzione.

23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELLE PARTI

23.1) Di fronte all'inadempimento di una Parte alle obbligazioni previste dal presente Contratto l'altro contraente potrà intimare per iscritto, mediante una comunicazione specifica e circostanziata, all'inadempiente di porvi rimedio entro il termine perentorio di 30gg.

Qualora la Parte intimata, entro tale termine perentorio, non abbia provveduto a porre rimedio all'inadempimento contestatogli, la Parte intimante potrà comunicare per iscritto la sua volontà di ritenere risolto il Contratto o una parte autonoma di esso (con riferimento agli obblighi disciplinati nelle sezioni più avanti descritte) a norma dell'art. 1456 c.c.; e ciò a condizione che la violazione riguardi gli obblighi contrattuali inerenti la qualità e la quantità dei servizi da erogare, il pagamento dei corrispettivi, il segreto aziendale e la riservatezza dei dati, la tutela della proprietà intellettuale, le garanzie prestate da Fornitore .

- **23.2)** Il diritto di avvalersi della risoluzione di diritto a norma dell'art. 1456 c.c., in simili circostanze, resta esercitabile in qualunque momento se la Parte inadempiente non ponga rimedio all'inadempimento, ai sensi di quanto previsto al capo 23.1 che precede.
- 23.3) Le Parti convengono espressamente che qualora l'inadempimento del Fornitore abbia riguardo ad una parte non essenziale del presente Contratto, e l'altra Parte abbia comunque interesse a ricevere le prestazioni non inficiate dall'inadempimento, la risoluzione potrà essere invocata ed opererà di diritto solo con riferimento a tale parte del rapporto (e il Contratto resterà efficace come regolamento negoziale degli altri servizi erogati). È fatta salva la clausola di recesso del Fornitore, così come disciplinata dall' Art. 2.0 Generalità Capoverso 2 che precede.
- **23.4)** A partire dalla comunicazione di risoluzione o di recesso del Cliente, ovvero dalla data di scadenza del Contratto il Fornitore dovrà prestare l'assistenza che il Cliente potrà ragionevolmente richiedere per iscritto per far sì che l'esercizio del sistema informativo possa continuare senza interruzioni e per facilitare l'ordinato trasferimento dell'esecuzione dei servizi al soggetto designato dal Cliente. Il Fornitore, in particolare, continuerà ad eseguire, dopo il ricevimento della comunicazione riguardante la risoluzione, quei Servizi in corso di esecuzione e dei quali il Cliente in buona fede possa ragionevolmente chiedere la continuazione, verso la corresponsione dei compensi dovuti per i servizi che saranno resi a seguito di tale richiesta.



www.bertoldicybersecurity.com

23.5) Le Parti collaboreranno in buona fede per concordare un programma di transizione, che specificherà le misure necessarie ad assicurare l'ordinato trasferimento dei servizi dal Fornitore al Cliente

Il programma di transizione specificherà le misure necessarie ad assicurare, per quanto possibile, che non ci siano sostanziali interruzioni nell'erogazione dei Servizi al Cliente a seguito di tale trasferimento.

Il Fornitore dovrà collaborare alla formazione del personale del Cliente, in tale periodo di transizione ed in funzione di esso, dietro un equo compenso determinato sulla base di quanto indicato negli allegati.

I costi sostenuti per adempiere a quanto previsto nel presente articolo saranno a carico del Cliente.

Nel caso in cui il Contratto venga trasferito ad una terza parte e non al Cliente stesso, la terza parte designata sarà responsabile della preparazione ed esecuzione di un adeguato piano di migrazione e, di conseguenza, l'obbligazione del Fornitore sarà limitata ad assistere la terza parte designata nella preparazione del piano stesso.

Resta inoltre inteso che il Fornitore non dovrà provvedere all'istruzione del personale della terza parte designato all'esecuzione delle attività, ma dovrà solamente fornire quelle informazioni necessarie ad un esperto di elaborazione dati ragionevolmente competente per prendere in carico l'esecuzione delle stesse.

- **23.6)** Ognuna delle Parti ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, senza onere alcuno, dal presente Contratto, se l'altra Parte è sottoposta a procedura concorsuale, risulta insolvente o è messa in liquidazione anche volontaria.
- **23.7)** Il Fornitore ha diritto a sospendere il Contratto in caso di insolvenza del cliente nei suoi confronti, in caso di insolvenza ha altresì il diritto di sospendere i servizi erogati anche se considerati essenziali per l'attività del cliente.
- **23.8)** Il Fornitore ha il diritto di rimodulare il Contratto per sopraggiunti aumenti dei costi da parte dei suoi fornitori, in tal caso dovrà comunicarlo al cliente che potrà rescindere il Contratto nei 30 giorni successivi alla comunicazione per non accettazione delle nuove condizioni economiche.

24. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto, i diritti ed obblighi da esso derivanti non potranno essere oggetto di cessione in tutto o in parte a terzi senza il preventivo consenso dell'altra Parte, fatta eccezione per la cessione del credito.

25. ISPEZIONI E CONTROLLI

- **25.1)** Il Cliente potrà eseguire controlli ed ispezioni sui servizi del Fornitore e sulle attrezzature, strutture, dati o informazioni utilizzati dal Fornitore per l'esecuzione del Contratto, con espressa esclusione delle attrezzature, strutture, dati o informazioni che non si riferiscano al presente Contratto.
- **25.2)** I controlli od ispezioni saranno eseguiti da personale qualificato del Cliente o saranno affidati a terzi scelti di comune accordo fra le Parti, e potranno riguardare il rispetto dei Livelli di Servizio concordati, le procedure di protezione e sicurezza dati, la correttezza della gestione del software di Base e Applicativo secondo quanto previsto nella serie degli Allegati.
- **25.3)** Qualora le attività vengano eseguite presso le sedi del Fornitore, quest'ultimo concederà ai revisori od ispettori designati dal Cliente l'accesso ai propri locali, purché riceva dal Cliente notifica della visita con un anticipo di almeno un mese, e metterà a loro disposizione l'assistenza necessaria per effettuare tali controlli ed ispezioni a condizione che tutto ciò avvenga senza arrecare pregiudizio al regolare andamento delle attività dei Centri Elaborazione Dati del Fornitore.
- **25.4)** Il Fornitore consentirà anche l'impiego, da parte dei suddetti incaricati del Cliente, di programmi software di controllo, a condizione che tali programmi diano l'accesso ai soli dati del Cliente. È inteso che se l'uso di tali programmi pregiudicherà i livelli di servizio per il Cliente, questi non avrà alcun diritto a chiedere a Fornitore alcun danno o pretendere alcuna penale. Inoltre se l'utilizzo di tali programmi pregiudicherà i livelli di servizio verso altri Clienti, sarà il Cliente stesso a rimborsare al Fornitore per ogni eventuale rivendicazione posta dai Clienti del Fornitore e dei costi sostenuti dalla stessa per gestire tali inconvenienti.
- **25.5)** Le Parti esamineranno tutti i rapporti prodotti in seguito a tali controlli ed ispezioni e collaboreranno, in buona fede, per la messa a punto delle procedure operative e l'adozione delle correzioni concordate.



www.bertoldicybersecurity.com

25.6) Il numero delle ispezioni viene ragionevolmente fissato in una per anno solare e per una durata massima di due giornate consecutive.

26. DATA PRIVACY

26.1) Generalità

Legalità dei dati resi disponibili al Fornitore. Il Cliente garantisce il Fornitore che tutti i dati che vengono trasferiti al Fornitore per la gestione del proprio sistema informativo sono stati dallo stesso legalmente acquisiti in conformità con la legislazione vigente (in particolare legge 196/03 sulla privacy e successive) e nomina il Fornitore incaricato del trattamento di tali dati secondo le istruzioni impartite dallo stesso Cliente per iscritto. Il Fornitore pertanto può, in esecuzione del presente Contratto, effettuare lecitamente i trattamenti di eventuali dati personali di terzi forniti dal Cliente.

Il Cliente terrà indenne il Fornitore da qualsiasi tipo di danno, pretesa, onere o spesa che dovessero derivare allo stesso, direttamente o nei confronti di terzi, in conseguenza di inadempimenti del Cliente relativi alla Legge 675/96 e successive.

26.2) Comunicazioni al Pubblico

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al Pubblico, ad esclusione di quanto specificato all'Art. 14. RISERVATEZZA capoverso 5 che precede, che comprenda la citazione del presente Contratto o comunque l'indicazione del rapporto costituito fra le Parti in relazione alle attività pertinenti all'esecuzione del Contratto, potrà avvenire solo previo accordo scritto fra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale comunicazione al Pubblico.

27. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente la validità, l'esecuzione o la risoluzione del presente Contratto sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

28. DOMICILIAZIONE DELLE PARTI. RINVIO

Le Parti risulteranno domiciliate presso le rispettive sedi sociali.

Per le comunicazioni di servizio derivate dalla esecuzione del presente Contratto varranno le domiciliazioni notificate senza vincolo di particolari formalità dai responsabili di Contratto di cui all'Art. 15. RESPONSABILI DI CONTRATTO che precede e che vengono precisate nell'articolo 29. COMUNICAZIONI E FORMALITÀ. RINVIO che segue, all'inizio dell'esecuzione del Contratto.

29. COMUNICAZIONI E FORMALITÀ. RINVIO

Tutte le notifiche e le altre comunicazioni inerenti al presente Contratto verranno effettuate per iscritto e verranno spedite per iscritto, all'indirizzo principale ad altro indirizzo che la Parte che riceve la notifica indicherà con apposita comunicazione all'altra Parte:

•	Fornitore:
•	Cliente:



www.bertoldicybersecurity.com

30. OMNICOMPRENSIVITA' DEL CONTRATTO. ALLEGATI

Nessuna modifica o postilla al presente Contratto avrà efficacia tra le Parti a meno che non sia specificamente approvata per iscritto dalle medesime.

Le Parti si danno reciprocamente atto che fanno parte del presente Contratto i documenti specificati nell'Art. che segue.

31. ALLEGATI E TABELLE

Data:

	II t	presente Contratto è	prevalente ris	petto all'Allegato	"A" com	posto di 11	pagine.	e ad og	ni altro a	llegato	presente sott	o menzio	na [·]
--	------	----------------------	----------------	--------------------	---------	-------------	---------	---------	------------	---------	---------------	----------	-----------------

- Allegato B di 1 Pagina (Mandato SEPA)

In caso di contrasto il presente Contratto prevarrà.

Per FORNITORE

Per (Cliente)

(firma leggibile)

(firma leggibile)

(firma leggibile)

Data:



www.bertoldicybersecurity.com

32. ACCETTAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

Data:

(firma leggibile)	(firma leggibile)
Per FORNITORE	Per (Cliente)
Art. 27. FORO COMPETENTE	
Art. 26. DATA PRIVACY	
Art. 23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
Art. 17. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	
Art. 14. RISERVATEZZA	
Art. 10. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA' DEL FORNITORE	
Art. 9. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE E GARANZIE	
oarticolare quelle specificate flegii.	
Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti dichiarano particolare quelle specificate negli:	o di voler espressamente accettare tutte le norme che lo regolano e, in

Data: